



Prot. n. 473820/2012

Roma, lì 18 GEN. 2013

SCARICATO

Comune di Monte Compatri
Settore V - Programmazione
Strategica e Territoriale
Piazza del Mercato, n. 1
00040 Monte Compatri (RM)

OGGETTO: Parere in merito al conferimento delle funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio di cui alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 - Comune di Monte Compatri.

Il Comune di Monte Compatri ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito all'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai comuni in materia di paesaggio a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

In particolare, il Comune fa riferimento all'ipotesi contemplata dall'art. 1, lett. f), della l.r. 8/2012, relativa all'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici su edifici siti in zona omogenea A di p.r.g., o ad essa equiparata. Tale intervento, ai sensi della previgente legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, era ricompreso nella previsione di cui all'art. 1, lett. e), che non conteneva esclusioni in relazione alla localizzazione dell'intervento; per le installazioni di pannelli solari, termici e fotovoltaici su edifici siti in zona omogenea A di p.r.g., quindi, l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni paesaggistiche era in ogni caso subdelegato ai comuni. Come detto, alla luce del vigente art. 1, lett. f), della l.r. 8/2012, invece, la medesima tipologia di intervento da realizzarsi in zona A risulta esclusa dalle funzioni conferite.

Si chiede pertanto se, per le istanze relative a tali interventi, già presentate al comune prima dell'entrata in vigore della l.r. 8/2012 e non ancora evase, si possa procedere applicando la normativa previgente o se tali istanze debbano essere ritirate e presentate ai competenti uffici regionali.

Nel merito si ritiene quanto segue.

La legge regionale 8/2012 ha delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art. 1. L'elencazione degli interventi è più ampia rispetto a quanto previsto dal previgente art. 1 della l.r. 59/1995, avendo inteso il legislatore regionale allargare il novero delle tipologie di interventi per i quali il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni.

Possono tuttavia darsi ipotesi in cui la l.r. 8/2012 sia più restrittiva rispetto alla l.r. 59/1995. Un esempio di tale evenienza è dato dalla fattispecie prevista dall'art. 1, lett. f), della l.r. 8/2012 che, nel conferire ai comuni le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative all'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici su edifici esistenti, esclude quelli siti nelle zone omogenee A come definite dal D.M. 1444/1968, o ad esse equiparate. L'art. 1, lett. e), della l.r. 59/1995, invece, subdelegava ai comuni il rilascio delle autorizzazioni



paesaggistiche per “le opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti”, senza esclusioni in relazione alla localizzazione dell’immobile.

L’art. 5 della l.r. 8/2012, in tema di disposizioni transitorie, disciplina, al comma 3, unicamente l’ipotesi delle istanze già presentate presso gli uffici regionali relative agli interventi che rientrano nella delega e non ancora esaminate, mentre nulla dice circa l’ipotesi inversa, ossia quella di istanze presentate agli uffici comunali relative ad interventi che non ricadono più nella delega di funzioni.


Per tale fattispecie, non specificamente disciplinata dalla legge regionale, andrà quindi applicato il principio generale in materia amministrativa *tempus regit actum*, per cui ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore al momento in cui è posto in essere.

Pertanto, con l’entrata in vigore della l.r. 8/2012, i comuni perdono il potere di provvedere in merito alle autorizzazioni paesaggistiche relative alle tipologie di interventi non più ricompresi nell’elencazione contenuta nell’art. 1 della legge, e ciò anche se le relative istanze sono state presentate prima della sua entrata in vigore. Ne consegue che, con l’entrata in vigore della l.r. 8/2012, non trova più applicazione l’abrogata l.r. 59/1995 e quindi viene meno in radice il presupposto in base al quale rilasciare, ad opera dei comuni in regime di subdelega, l’autorizzazione paesaggistica per “le opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti” (art. 1, comma 1, lett. e), della l.r. 59/1995).


Ne consegue che le istanze relative ad interventi che non rientrano più nell’oggetto della delega prevista dalla l.r. 8/2012 ed in merito alle quali, alla data di entrata in vigore della legge, il comune non abbia già provveduto, ossia non abbia emesso il provvedimento definitivo di diniego o di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dovranno essere, a cura del comune stesso, inoltrate ai competenti uffici regionali, in quanto non rientrano più nella competenza comunale.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri.

Il Dirigente dell’Area
(Dr.ssa Marina Ajello)



Il Direttore Regionale
(Arch. Demetrio Carini)



SLevante

